

Rapporto

Giustizia, libertà e paradossi egualitari



CARLO LOTTIERI * • Gennaio 2020

Nel dibattito intellettuale contemporaneo sono frequenti i riferimenti al tema dell'eguaglianza. Almeno da John Rawls in poi, larga parte della filosofia politica degli ultimi decenni ha richiamato l'attenzione sulla questione e non è certo un caso che uno dei testi di maggior successo degli ultimi anni (*Il capitale nel XXI secolo* di Thomas Piketty) punti proprio a denunciare l'ampia difformità delle condizioni economiche degli uomini del nostro tempo.¹

Questa attenzione al problema delle diseguaglianze può sollevare varie obiezioni. Un pensatore inglese scomparso una decina di anni fa, Anthony Flew, in alcune pagine formidabili ha opposto i "samaritani" (interessati alle condizioni dei più deboli) ai "procustiani" (determinati a smussare ogni differenza).² Non è infatti necessariamente la stessa cosa preoccuparsi dei più deboli e voler ridurre le diversità di reddito e status; al contrario, solo per fare un esempio, è ragionevole sostenere che permettere i grandi profitti delle aziende farmaceutiche aiuti a fare affluire rilevanti quantità di risparmio verso progetti di ricerca volti a sconfiggere le peggiori malattie. Quando adottò il criterio detto *maximin* lo stesso Rawls affermò che una diseguaglianza capitale è legittima se favorisce la parte più svantaggiata; se in tal modo non abbracciò una posizione coerentemente egualitaria, è perché avvertì che una società in cui ogni successo è abolito toglie qualsivoglia stimolo e incentivo a coloro che possono dare i maggiori contributi al benessere della società nel suo insieme.

È comprensibile, a ogni modo, per quale motivo oggi ci sia tanta attenzione su questo tema. In effetti, il principio di eguaglianza trae forza dall'idea che tutti gli uomini hanno la medesima dignità. È per questa ragione che, a partire dal diciannovesimo secolo, il voto è stato progressivamente esteso a tutti: quale che fosse il genere, il reddito (e quindi il contributo tributario), la competenza, il prestigio sociale. Non è però la stessa cosa essere trattati allo stesso modo dalla legge, disporre ognuno di un voto e, infine, avere tutti la medesima quota della ricchezza complessiva.

Riconoscere a ognuno il rispetto che ogni essere umano merita non comporta necessariamente l'adozione di politiche redistributive. Vale anche la pena di ricordare che nella tradizione giuridica occidentale la giustizia è sempre stata intesa in termini "procedurali". Questo significa che una certa allocazione delle ricchezze è giusta se (e solo se) gli atti che hanno condotto a ciò sono stati corretti: non hanno comportato

* L'autore è un filosofo, docente universitario e saggista italiano di orientamento liberale.

¹ John Rawls, *Teoria della giustizia*, Milano, Feltrinelli, 2008 (1971); Thomas Piketty, *Il capitale nel XXI secolo*, Milano, Bompiani, 2014 (2013).

² Antony Flew, *The Politics of Procustes: Contradictions of Enforced Equality*, Buffalo, Prometheus Books, 1981.

frode, furto o altra violenza.³ Da questo punto di vista l'esito è imprevedibile e moralmente neutrale. Come nel caso di una partita di calcio, l'esito finale può essere 0-0, 2-1 oppure 5-0, e la legittimità del risultato non dipende altro che dalla correttezza del comportamento dei giocatori e dell'arbitro.

Nella prospettiva liberale, insomma, è giusta quella società in cui nessuno compie azioni aggressive, in cui chi vuole può scambiare e intraprendere, in cui c'è chi magari si arricchisce con la lotteria e chi con il duro lavoro; ed è giusta quale che sia il coefficiente di Gini (lo strumento spesso utilizzato per descrivere la concentrazione della ricchezza e dei redditi). Questo significa che le diseguaglianze, anche quelle più significative, non possono essere considerate ingiuste e inaccettabili.

È sicuramente vero che un'analisi accurata dell'intera vicenda umana farebbe emergere molte ingiustizie. La storia è in larga misura un elenco di soprusi: d'altro canto, se la carta geografica d'Europa ha i confini che conosciamo a seguito di conquiste militari, accordi di potere e altre iniziative moralmente discutibili, qualcosa di simile si può spesso dire per l'assetto delle proprietà, che spesso è risultato da azioni non facilmente giustificabili entro un quadro rispettoso dei diritti fondamentali (basti pensare al ruolo giocato dalla corruzione pubblica, da una legislazione più o meno "catturata" da questo o quel gruppo di interesse, dal protezionismo e da altre interferenze al libero mercato).

Per limitarsi al tema dell'occupazione originaria, alla lettura offerta da John Locke – secondo cui la proprietà può emergere dalla colonizzazione di chi per primo ha iniziato a lavorare un pezzo di terra – si può opporre la tesi di Carl Schmitt, che riconduce la proprietà alla conquista e alla spartizione del bottino da parte di un gruppo di occupanti.⁴ E certamente si deve riconoscere che qualche volta le cose sono andate secondo il racconto lockiano e altre volte, invece, sono state assai più in sintonia con lo schema schmittiano.

Il nostro passato è un insieme di azioni legittime e altre ingiuste, doni e aggressioni, intraprese geniali e rapine, scambi e imbrogli. In assenza di argomenti specifici, questo però non giustifica la contestazione di ogni proprietà. Da sempre il diritto si regge su una presunzione d'innocenza e sull'idea che ogni possessore – fino a prova contraria – vada ritenuto il legittimo proprietario dei beni di cui dispone.

Poiché ogni logica redistributiva implica una legittimazione della tassazione e dell'esproprio, a questo punto si tratta di *prendere sul serio* l'antico comandamento biblico che impone di "non rubare". E certo siamo qui costretti a fare i conti con una questione che è stata colta – in maniera diversa, ma in fin dei conti sotto vari aspetti convergente – tanto da autori libertari quanto da autori statalisti, sia da studiosi giurisnaturalisti sia da studiosi giuspositivisti.

³ Un autore libertario che insiste molto sul carattere procedurale della giustizia è Robert Nozick. Si veda: Robert Nozick, *Anarchia, Stato e utopia*, Milano, il Saggiatore, 2008 (1974).

⁴ John Locke, *Secondo trattato del governo civile*, 1690; Carl Schmitt, *Il nomos della terra. Il diritto internazionale dello "jus publicum europaeum"*, Milano, Adelphi, 1991 (1950).

In Lysander Spooner, ad esempio, è evidente come non sia ammissibile l'idea che comportamenti che il diritto ha sempre considerato illeciti quando compiuti da soggetti privati possano essere "accettabili" se adottati da uomini di Stato. In fondo tutta la critica di Spooner nei riguardi del diritto pubblico e costituzionale poggia sulla necessità di considerare il diritto nella sua unitarietà: così che se un'associazione privata è legittima quando è volontaria, lo stesso deve valere per un governo.⁵

Considerazioni che si muovono nella stessa direzione, però, troviamo in Hans Kelsen. Per il principale esponente teorico del normativismo, in effetti, non è accettabile alcun dualismo tra diritto pubblico e diritto privato, tra Stato e diritto. Ai suoi occhi ogni diritto soggettivo (ogni titolo soggettivamente definito) è soltanto un'autorizzazione pubblica. Mentre Spooner risolve il diritto pubblico nel diritto privato, Kelsen compie allora l'operazione opposta, aprendo la strada a una compiuta positivizzazione e pubblicizzazione del diritto.⁶

Con intenti diversi e lungo percorsi divergenti, Spooner e Kelsen ci aiutano comunque a comprendere quanto sia contraddittorio nella pratica e inconsistente nella teoria il nostro modo di pensare il diritto, basato su una sorta di *double standard*. Ai fini della nostra riflessione, quel tipo di critica mette soprattutto in crisi il modello welfarista e socialdemocratico che domina il nostro tempo. Non soltanto, in effetti, è indifendibile la "grande dicotomia" che vorrebbe farci vivere – al tempo stesso – entro il diritto privato ed entro un altro diritto che lo può in ogni momento svuotare e annullare (il diritto pubblico), ma è pure chiaro che lo stesso disegno volto a superare per via politica le diversità è illogico e d'impossibile realizzazione.

Quando per affermare una visione egualitaria della giustizia una classe politica si arroga la facoltà di togliere ad alcuni per elargire ad altri, ne deriva che la proprietà in quanto tale è del tutto indebolita e, di conseguenza, i governanti finiscono per affermarsi come i titolari (almeno potenziali) di ogni cosa. La classe politica è la superproprietaria di tutto: con il risultato che quanti dispongono del monopolio della violenza controllano l'intera società.

La lotta condotta contro le diversità economiche e sociali non soltanto appare irrealistica nel momento in cui non può sopprimere differenze strutturali (siamo diversi per intelligenza, età, fascino, prestanza fisica e altre caratteristiche in larga misura ineliminabili), ma soprattutto comporta il rafforzamento di quel dominio del diritto pubblico sul diritto privato che è indifendibile sul piano della teoria generale e anche foriero di esiti liberticidi.

A questo punto si può sostenere che le eccessive disegualianze non rappresentino alcun problema entro una prospettiva liberale?

Questo no. Anche se la giustizia dipende dalle procedure e non dagli esiti, bisogna sempre tenere a mente la lezione di Tucidide, che in pagine celeberrime ha evidenziato l'impossibilità che vi sia diritto dove la forza diseguale è utilizzata per imporre il potere di qualcuno su qualcun altro. Nel dialogo tra gli Ateniesi e i Meli, i primi

⁵ Lysander Spooner, *I vizi non sono crimini. Legge di natura. Nessun tradimento*, Macerata, liberilibri, 1998.

⁶ Hans Kelsen, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Torino, Einaudi, 2000 (1934).

sono espliciti nel sottolineare che «il diritto, per come va il mondo, esiste solo tra uguali in potere, perché il forte fa ciò che vuole, e il debole soffre ciò che deve».⁷ Riconoscere però che chi ha di più può sempre abusare di questo e trasformare le proprie risorse in strumenti di dominio non ci può condurre, a ogni modo, a istituzionalizzare proprio quell'imperio che si vorrebbe eliminare.

Il realismo politico di Tucidide ci insegna che le diseguaglianze sociali eccessive possono favorire l'affermarsi di poteri sovrani e probabilmente non è un caso se le comunità che si allearono sul prato del Grütli erano entità di taglia e caratteristiche assai simili. Le logiche liberali del patto prosperano tra soggetti livello. Per questo motivo la questione della diseguaglianza esiste, ma la soluzione che s'intende dare puntando sul potere politico e sull'azione statale è del tutto inadeguata.

Anche se intende ridimensionare le distanze sociali, ogni progetto redistributivo consolida lo strapotere degli uomini politici. Non aiuta davvero i più deboli, non riduce necessariamente le diseguaglianze e, alla fine, rafforza proprio quanti si arrogano la prerogativa di governare altri uomini.

⁷ Tucidide, *La guerra del Peloponneso*, libro V, 89.

Impressum

Istituto Liberale
Via Nassa 60
6900 Lugano, Svizzera
Tel.: +41 (0)91 210 27 90
Fax: +41 (0)91 210 27 91
libinst@libinst.ch

Le pubblicazioni dell'Istituto Liberale sono disponibili all'indirizzo www.istitutoliberale.ch.

Disclaimer



ISTITUTO LIBERALE

L'Istituto Liberale
non prende alcuna
posizione istituzio-

nale. Tutte le pubblicazioni e le comunicazioni dell'Istituto contribuiscono all'informazione e al dibattito. Esse riflettono le opinioni dei loro autori e non corrispondono necessariamente all'opinione del Comitato, del Consiglio di fondazione o del Consiglio accademico dell'Istituto.

Questo scritto riprende e sviluppa una riflessione pubblicata in data 2 gennaio 2020 sulle pagine del "Corriere del Ticino". Questa pubblicazione può essere citata con l'indicazione della fonte.

Copyright 2020, Istituto Liberale.